



COMUNE DI BARADILI

PROVINCIA DI ORISTANO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 28-07-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore **13:15**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Seconda** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Zedda Lino	P	Scanu Elisabetta	A
Camedda Maria Anna	P	Obinu Tarcisio	P
Mattana Arianna	P	Manias Giuseppe Andrea	P
Mura Alessandro	P	Boi Sara	A
Corda Fabio Davide	P	Ardu Simona	P
Atzori Emanuela	P		

Totale presenti n. **9** e assenti n. **2**.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Lorenzo Mascia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Lino Zedda assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale, stabilendo che *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*

»;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- comma 169 che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*
- comma 683 che testualmente recita: *«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del*

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita « *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

CONSIDERATO che l'Unione di Comune Alta Marmilla, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in forma associata per conto del Comune di Baradili, con nota prot. N. 2569 del 16.07.2020, registrata al protocollo di questo Comune al n. 2029 del 21.07.2020, ha trasmesso la documentazione ad oggetto "Servizio di raccolta differenziata informatizzata. Riparto Costi di servizio. Trasmissione Piano finanziario 2020 grezzi, predisposto dall'Unione, ai sensi della Deliberazione A.R.E.R.A. 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif";

VISTA la deliberazione n. 24 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato in data odierna il nuovo Piano Finanziario relativo al servizio rifiuti per l'anno 2020;

VISTO l'allegato prospetto elaborato sulla base dei dati contenuti nel Piano Finanziario trasmesso dall'Unione "Alta Marmilla" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani Tari per l'anno 2020, recante le tariffe Tari per l'anno in corso, che assicurano l'integrale copertura del costo del servizio, così come disposto dall'art 1 co. 654 della L. 27 dicembre 2013, n 147;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita «*Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.*»

OSSERVATO che:

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- il comma 660 della Legge 147/2013 introduce un'eccezione stabilendo che il Comune possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate al co 659, che possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa, ed assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

VISTO il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data odierna e richiamati in particolare gli articoli che definiscono i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli articoli sulle agevolazioni e riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

RICHIAMATO in particolare l'art. 26 rubricato "Riduzioni per eventi straordinari e calamitosi" del citato regolamento comunale per l'applicazione della Tari che prevede riduzioni rivolte e specifiche categorie economiche, da riconoscere alle utenze non domestiche colpite dall'emergenza Coronavirus che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività;

RITENUTO di prevedere, a norma del citato art. 26 del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente mediante l'azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi di marzo – aprile – maggio, in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso o ridotto;

ATTESO che l'onere finanziario per la suddetta agevolazione, verrà reperito da risorse provenienti dalla fiscalità generale a carico del bilancio, da iscrivere con successiva variazione al bilancio;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla provincia di Oristano;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

13«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data odierna;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica nonché del Responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti Dr.ssa Cecilia Serra, rilasciato con verbale n. 13 del 27.07.2020, acquisito al prot. n. 2096 del 28.07.2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco introduce l'argomento ricordando che le tariffe della TARI garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio risultanti dal piano economico finanziario prodotto dall'Unione dei Comuni Alta Marmilla, gestore del servizio. Sottolinea che il regolamento della TARI definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e le agevolazioni e riduzioni tariffarie da applicare alla TARI. Tra queste, cita l'art. 26 sulle riduzioni per eventi straordinari e calamitosi che prevede riduzioni rivolte e specifiche categorie economiche, da riconoscere alle utenze non domestiche colpite dall'emergenza Coronavirus che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività. Evidenzia, infine, che la riscossione della TARI per l'anno 2020 avverrà in 3 rate, la prima entro il 31 ottobre 2020; la seconda entro il 30 novembre 2020 e la terza entro il 31 dicembre 2020, oppure versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020.

Il Sindaco, constatato che non vi sono interventi, propone di passare alla votazione che, espressa nei modi e forme di legge, ottiene esito favorevole all'unanimità dei presenti.

DELIBERA

DI DISPORRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo nel quale si intendono integralmente riportate e trascritte;

DI APPROVARE per l'anno 2020, ai sensi del comma 683 della Legge di stabilità 2014 L. n. 147/2013, le tariffe TARI di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che:

- le tariffe approvate con il presente atto avranno effetto dal 1° gennaio 2020;
- tali tariffe, garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio risultanti dal piano finanziario prodotto dall'Unione dei Comuni Alta Marmilla, gestore del servizio, nel rispetto dell'obbligo di copertura integrale del costo del servizio, sancito dall'art 1 co. 654 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

DI DARE ATTO altresì che gli oneri derivanti dal riconoscimento dell'agevolazione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo a seguito dell'emergenza Covid-19, verranno finanziati con fondi provenienti dalla fiscalità generale dell'ente, da iscrivere con successiva variazione al bilancio e garantendo gli equilibri generali di bilancio e la copertura integrale del costo del servizio;

DI PRENDERE ATTO che per l'anno 2020, ai sensi comma 666, dell'articolo 1 della citata L. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Oristano) sull'importo del tributo;

DI RIMANDARE al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data odierna le specifiche relative altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;

DI STABILIRE che la riscossione della TARI per l'anno in corso avvenga in 3 rate, secondo le seguenti scadenze:

- prima rata al 31 ottobre 2020;
- seconda rata al 30 novembre 2020;
- terza rata al 31 dicembre 2020;
- oppure versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;

Con separata votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Sig. Lino Zedda

Il Segretario Comunale
Dott. Lorenzo Mascia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N° 495

Certifico che copia della presente deliberazione è in pubblicazione alla sezione "Albo pretorio" del sito istituzionale (www.comunebaradili.gov.it) di questo Ente per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-08-2020 al giorno 18-08-2020.

Dalla residenza comunale, li 03-08-2020

Il dipendente delegato
Rag.ra Piras Carla

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-07-2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza comunale, li 03-08-2020

Il Segretario comunale
Dott. Lorenzo Mascia